

## **PS12020 - PUNTO AUTO-MANOMISSIONE CONTACHILOMETRI**

*Provvedimento n. 29789*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LE PARTI**

**1.** Punto Auto S.r.l., Auto S.r.l. e Auto S.r.l.s., (di seguito rispettivamente anche Punto Auto, Auto 1 e Auto 2) in qualità di professionisti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo.

Punto Auto è attiva nel commercio al dettaglio di autoveicoli e motocicli nuovi e usati.

Auto 1 è attiva, tra l'altro, nella compravendita e nella permuta sia in proprio che per conto terzi di autoveicoli nuovi e usati, motocicli, imbarcazioni, caravan, ricambi e accessori vari in genere.

Auto 2 è attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri *on line*.

Le suindicate imprese hanno rispettivamente conseguito, nell'anno di imposta 2020, un fatturato di circa 22.000, 165.000 e 84.000 euro.

### **II. LA PRATICA COMMERCIALE**

**2.** Il procedimento concerne il presunto comportamento posto in essere dai suindicati professionisti e consistente nell'aver commercializzato, tra il mese di maggio 2017 e il mese di settembre 2020, numerosi autoveicoli e motocicli con i rispettivi odometri alterati, allo scopo di aumentarne il valore commerciale, ingannando in tal modo i consumatori sull'effettivo valore commerciale di tali beni.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### **1) L'iter del procedimento**

**3.** In base alla segnalazione del Compartimento Polizia Stradale "*Piemonte e Valle d'Aosta*" - Sezione Polizia Stradale Novara - Distaccamento di Arona (di seguito, PS di Novara) del 2 febbraio 2021,<sup>1</sup> successivamente integrata in data 17 marzo 2021<sup>2</sup>, in data 13 aprile 2021 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio per presunta violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettere *b*) e *d*), del Codice del consumo<sup>3</sup>, ipotizzando, in particolare, che la condotta posta in essere dai citati professionisti fosse suscettibile di integrare una pratica commerciale scorretta con riguardo all'ingannevolezza delle informazioni rese in merito all'effettiva percorrenza chilometrica degli autoveicoli e dei motocicli usati posti in vendita, allo scopo di elevarne fittiziamente il valore commerciale.

**4.** In data 17 maggio 2021 il rappresentante legale delle società Punto Auto, Auto 1 e Auto 2 ha avuto accesso agli atti del procedimento<sup>4</sup>.

**5.** In data 4 aprile 2021 le Parti hanno presentato una memoria difensiva<sup>5</sup>.

**6.** Il 23 giugno 2021 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento<sup>6</sup>. A seguito di tale comunicazione, le Parti hanno presentato un'ulteriore memoria difensiva, pervenuta in data 5 luglio 2021<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> [Cfr. doc. 1 del fascicolo, prot. n. 17923.]

<sup>2</sup> [Cfr. doc. 3 del fascicolo, prot. n. 30050.]

<sup>3</sup> [Cfr. doc. 4 del fascicolo, prot. n. 36617.]

<sup>4</sup> [Cfr. doc. n. 8 del fascicolo, prot. n. 45773.]

<sup>5</sup> [Cfr. doc. n. 9 del fascicolo, prot. n. 50180.]

<sup>6</sup> [Cfr. doc. n. 10 del fascicolo, prot. n. 54358.]

<sup>7</sup> [Cfr. doc. n. 12 del fascicolo, prot. n. 56887.]

## 2) Le evidenze acquisite

7. A seguito delle segnalazioni presentate dalla PS di Novara, nel corso del procedimento istruttorio è stata acquisita ed esaminata documentazione relativa alla commercializzazione, ad opera dei citati professionisti, di alcuni autoveicoli e motocicli usati posti in vendita, nel periodo compreso tra il mese di maggio 2017 e il mese di settembre 2020, con l'indicazione dei rispettivi chilometraggi inferiori a quelli effettivamente percorsi<sup>8</sup>.

8. Dalla documentazione complessivamente fornita dalla PS di Novara, emerge che i citati beni risultano essere stati alienati esclusivamente dalla società Auto S.r.l.

9. In particolare:

1) l'autovettura **FIAT Punto**, targata CK355KG, è stata acquistata da Punto Auto nel mese di luglio 2015, con percorrenza di 160.000 chilometri. Nel mese di ottobre 2018 è stata posta in vendita da Auto 1 ad un privato con una percorrenza di 100.000 chilometri.

2) l'autoveicolo promiscuo **Toyota Land Cruiser**, targato AN448WB (attualmente non ancora alienato a privati), è stato acquistato da Auto 1, in un'asta pubblica, nel corso del 2014. Sottoposto a revisione nel 2017, riportava una percorrenza di 404.198 chilometri. A seguito di una successiva revisione effettuata nel mese di gennaio 2020, la relativa percorrenza risultava di 105.778 chilometri.

3) l'autoveicolo **Suzuki Samurai 1.9 TD**, targato BG734BX, è stato acquistato da Auto 1 nel mese di febbraio 2018. Dalla revisione effettuata nell'ottobre 2017 la percorrenza risultava di 215.300 chilometri. L'autovettura veniva venduta da Auto 1 a un privato nel mese di marzo 2018 con 117.000 chilometri di percorrenza.

4) l'autovettura **Hyundai Trajet 2.0**, targata BL577ZP, è stata acquistata dalla Auto 1 nel mese di ottobre 2016. Tale veicolo, sottoposto a revisione nell'agosto 2015, con percorrenza di 186.312 chilometri, nel settembre 2018, dopo una successiva revisione, riportava una percorrenza di 141.815 chilometri. Lo stesso veicolo veniva poi venduto da Auto 1 ad un privato nel mese di gennaio 2019.

5) l'autovettura **Peugeot 206**, targata BW078YG, è stata acquistata da Auto 1 nell'agosto 2018. Tale veicolo era stato sottoposto a revisione nel mese di aprile 2018, con percorrenza di 112.616 chilometri; tale percorrenza, a seguito di revisione effettuata nel mese di giugno 2019, risultava di 85.891 chilometri. L'autovettura in questione veniva poi venduta a un privato sempre nel mese di giugno 2019.

6) l'Autocarro **Toyota HI Lux**, targato CC434ST, è stato acquistato dalla Auto 1 nel mese di giugno 2018. Tale autocarro, sottoposto a revisione nell'ottobre 2017, con 261.419 chilometri di percorrenza, veniva nuovamente revisionato nel settembre 2018, risultando la percorrenza di 162.425 chilometri. L'autocarro in questione veniva infine venduto a un'associazione nel successivo mese di ottobre 2018.

7) l'autoveicolo **Volvo V40**, targato CH642MZ, è stato acquistato dalla Auto 1 nel mese di gennaio 2017. Dalla revisione effettuata nel gennaio 2016, la percorrenza risultava di 228.060 chilometri. Dalla successiva revisione, svolta nel mese di maggio 2017, tale percorrenza era di 192.479 chilometri. Tale vettura veniva venduta ad un privato nel mese di maggio 2017 con percorrenza di 149.500 chilometri.

8) l'autovettura **Audi A3**, targata DA974RA, è stata acquistata da Auto 1 nel mese di gennaio 2018. Dalla revisione effettuata nel mese di novembre 2016, la relativa percorrenza risultava di 191.000 chilometri. Nel corso del mese di gennaio 2018 la vettura, nuovamente revisionata, riportava una percorrenza di 152.185 chilometri. La stessa veniva poi venduta ad un "commerciante di veicoli polacco" nel mese di aprile 2019.

9) l'autovettura **Volkswagen Golf**, targata DY202HY, è stata acquistata da Auto 1 nel mese di gennaio 2017. Tale vettura era stata revisionata nel mese di aprile 2016, con percorrenza di 153.985 chilometri. Nel mese di maggio 2017, a seguito di un'ulteriore revisione, la relativa percorrenza risultava di 142.242 chilometri. L'autovettura in questione veniva poi venduta a un privato nel mese di luglio 2017.

10) l'autoveicolo **Ford Fiesta**, targato DY785GF, è stato acquistato da Auto 1 nel mese di gennaio 2017. Lo stesso veicolo era stato sottoposto a revisione nel dicembre 2015, con percorrenza di 167.000 chilometri. A seguito di revisione effettuata nel mese di maggio 2017, tale percorrenza risultava di 121.662 chilometri. Il veicolo veniva infine venduto a un privato nel mese di luglio 2017 con percorrenza chilometrica di 115.000 chilometri.

11) l'autoveicolo **Renault Twingo**, targato EF953YZ, è stato acquistato dalla Auto 1 nel mese di marzo 2017. Sottoposto a revisione nel mese di febbraio 2015, riportava una percorrenza di 97.976 chilometri. Dalla successiva revisione, effettuata nel mese di ottobre 2017, la percorrenza di tale vettura risultava di 95.090 chilometri. La stessa, sempre nel mese di ottobre 2017, veniva venduta a un privato con un chilometraggio di 90.000 chilometri.

12) l'autovettura **BMW 325i Cabrio**, targata FE713CS (già DD803ZH), è stata acquistata da Auto 1 nel mese di dicembre 2016. Dalla revisione effettuata nel mese di ottobre 2014, emergeva una percorrenza di 246.109 chilometri. A seguito della revisione svolta nel luglio 2020, tale percorrenza risultava di 149.605 chilometri. Nel successivo mese di settembre 2020, tale autovettura veniva venduta ad un privato, con percorrenza di 148.000 chilometri.

13) il **Motociclo Yamaha Majesty**, targato CG76577, è stato acquistato da Punto Auto nel mese di gennaio 2017. Tale motociclo era stato sottoposto a revisione nel mese di giugno 2016, con percorrenza di 102.151 chilometri. Tale motociclo veniva venduto a un privato da Auto 1 nel mese di marzo 2018. A seguito della successiva revisione del febbraio 2020, effettuata dall'acquirente, la percorrenza dello stesso motociclo risultava di 64.100 chilometri.

---

<sup>8</sup> [Cfr., in proposito, doc. 1 e 3 del fascicolo.]

### **3) Le argomentazioni difensive delle Parti**

**10.** Con memoria pervenuta in data 4 giugno 2021<sup>9</sup>, il rappresentante legale delle Parti ha preliminarmente eccepito la legittimazione passiva della società Auto S.r.l.s., considerato che dalla stessa documentazione agli atti del procedimento *“emerge chiaramente come le tredici auto contestate siano estranee all’attività svolta dalla medesima [...]”*.

**11.** Per quanto concerne il merito del procedimento, viene evidenziato, in termini generali, che nessuno degli acquirenti delle autovetture in esame *“ha mai sporto denunce [...] o avviato segnalazioni alle competenti Autorità in materia”* e che, d’altra parte, *“solo nell’anno 2020 siano stati alienati circa 300 veicoli, mentre in questa sede vengono segnalati unicamente tredici automezzi (di cui uno tuttora di proprietà di Auto S.r.l.), per periodi che risalgono sino al 2014”*.

**12.** In merito alle specifiche contestazioni riguardanti le singole autovetture e motocicli, nella memoria difensiva viene in alcuni casi rilevata la presunta anti economicità, da parte delle società interessate, ad alterare gli odometri di gran parte delle autovetture in esame, in assenza di alcun profitto dall’alienazione dei relativi beni. In altri casi, si sostiene che le differenti percorrenze accertate dalla PS di Novara potrebbero essere eventualmente attribuibili a non meglio precisati errori nella trascrizione dei relativi chilometraggi da parte dei responsabili dei centri revisione, ovvero a non meglio individuate condotte di altri operatori del settore.

**13.** Per quanto riguarda la Toyota Land Cruiser, targata AN448WB, viene poi sottolineato che in relazione a tale autoveicolo promiscuo non sia attualmente stata *“posta in essere alcuna pratica ingannevole nei confronti del consumatore finale”*, essendo tale bene stato *“acquistato mediante asta pubblica nel 2014”* e considerato che lo stesso *“sia ad oggi nella piena ed esclusiva proprietà della Auto S.r.l.”*.

**14.** In merito, infine, all’autovettura AUDI A3, targata DA974RA, si rileva che non dovrebbe essere applicata la normativa a tutela dei consumatori, riferendosi ad un contratto concluso con un operatore professionale.

**15.** In data 5 luglio 2021, le Parti hanno presentato un’ulteriore memoria difensiva, in cui vengono ribadite le argomentazioni sopra riportate.

### **IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

**16.** In via preliminare, si evidenzia che, in base a quanto emerge dalla documentazione agli atti dell’istruttoria, appare accoglibile quanto evidenziato dal legale rappresentante delle Parti circa la carenza di legittimazione passiva, ai fini del presente provvedimento, della società Auto S.r.l.s., tenuto conto che le autovetture e il motociclo descritte in precedenza non risultano vendute o poste in vendita da tale professionista.

**17.** Analoga valutazione deve essere estesa anche alla Punto Auto S.r.l., considerato che, in base alla documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria, i citati beni risultano essere stati alienati o attualmente nell’esclusivo possesso della società Auto S.r.l.

**18.** Nel merito, si rileva che la condotta posta in essere da Auto S.r.l., consistente nella commercializzazione di autoveicoli usati con chilometraggio ribassato rispetto a quello reale, fornendo agli acquirenti informazioni non veritiere in merito agli effettivi chilometri percorsi dagli autoveicoli all’atto della compravendita, costituisce una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del consumo.

**19.** Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento emerge, infatti, che tale società ha posto in vendita, tra il mese di maggio 2017 e il mese di settembre 2020, numerosi autoveicoli usati plurimarche, con chilometraggio inferiore rispetto a quello realmente percorso. Tali elementi documentali, raccolti in sede di istruttoria, dimostrano il ruolo assunto dal professionista il quale, attraverso un’indicazione erronea, artificialmente riportata negli odometri installati sulle autovetture in esame, ha ottenuto un indebito vantaggio economico in relazione ai rispettivi prezzi finali di vendita, ai danni dei consumatori acquirenti.

**20.** In particolare, dalla documentazione acquisita dalla PS di Novara si evince che tutti i veicoli e il motociclo di cui trattasi hanno subito, nello specifico lasso temporale in cui essi erano nella piena ed esclusiva disponibilità della società Auto S.r.l., una considerevole alterazione dei loro chilometraggi rispetto a quelli registrati all’atto di acquisto da parte dei professionisti.

**21.** Dalla stessa documentazione emerge che tale fuorviante dato di percorrenza chilometrica risultava peraltro *“certificato”* dalle stesse operazioni di revisione effettuate proprio durante il periodo temporale in cui le vetture interessate erano nel pieno possesso della suddetta società.

**22.** Quanto all’eccezione sollevata dalla Parte, secondo cui la presunta assenza di profitto nella vendita di alcune delle autovetture in questione o il fatto che non siano ancora state vendute avrebbe fatto venir meno l’interesse ad alterare i relativi odometri, è sufficiente rilevare che è proprio dall’alterazione delle percorrenze chilometriche delle singole autovetture o motocicli che consegue un ingiusto profitto al professionista, derivante dal falso valore di mercato erroneamente attribuito a tali beni dal consumatore-acquirente.

**23.** Per quanto concerne, infine, all’argomentazione difensiva della Parte in merito all’asserita inapplicabilità del Codice del Consumo dovuta al fatto che l’autovettura AUDI A3, targata DA974RA, sia stata poi effettivamente venduta ad un

---

<sup>9</sup> [Doc. n. 9 del fascicolo, prot. n. 50180.]

“operatore professionale”, si evidenzia che tale circostanza appare di per sé ininfluyente, considerato che ciò che rileva ai fini del presente provvedimento è esclusivamente la valutazione della condotta posta in essere nella vendita o nell’offerta al pubblico di autovetture e motocicli la cui percorrenza chilometrica risulti alterata dai citati professionisti. In ogni caso, tutte le altre autovetture considerate sono state vendute dal professionista a soggetti qualificabili come consumatori.

**24.** In proposito, si rileva che in un settore come quello della compravendita di auto usate, il professionista è tenuto ad appurare che, al momento della vendita ai consumatori finali, i relativi odometri non siano stati manomessi e che la percorrenza chilometrica indicata sia corrispondente a quella realmente effettuata. Nella fattispecie in esame, invece, il professionista, come comprovato da tutte le evidenze sopra richiamate per tutti i veicoli interessati dall’istruttoria, ha agito in palese contrasto con gli obblighi su di esso incombenti, fornendo informazioni ingannevoli all’atto di vendita.

**25.** Si evidenzia che, all’atto di acquisto di un autoveicolo usato, la percorrenza chilometrica complessiva indicata nel contachilometri costituisce uno degli elementi principali di valutazione di convenienza dell’offerta da parte dei consumatori potenziali acquirenti. Pertanto, gli effetti pregiudizievoli per le scelte di acquisto dei consumatori originati da tale condotta scorretta devono essere ritenuti di particolare rilevanza.

**26.** La condotta oggetto di contestazione, inoltre, appare idonea a generare effetti pregiudizievoli per i consumatori anche successivamente al momento della compravendita dell’autoveicolo, poiché gli acquirenti di autoveicoli usati, il cui chilometraggio complessivo è stato alterato, dispongono di vetture che, non solo hanno un valore di mercato notevolmente inferiore rispetto al prezzo corrisposto, ma possono anche necessitare in futuro di una maggiore manutenzione, con conseguenti ulteriori costi non prevedibili al momento dell’acquisto.

**27.** Sulla base delle considerazioni che precedono e alla luce di quanto emerso dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento istruttorio, la pratica commerciale descritta al punto II - consistente nella vendita ai consumatori di autoveicoli usati con un chilometraggio inferiore rispetto a quello reale, attraverso informazioni non veritiere in merito agli effettivi chilometri percorsi dagli autoveicoli al momento della compravendita - risulta ingannevole, in violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettere *b)* e *d)*, del Codice del Consumo. Tale pratica, infatti, è contraria alla diligenza professionale ed ingenera nel consumatore medio un falso affidamento in ordine ad una caratteristica estremamente rilevante ai fini della valutazione economica delle vetture usate, inducendo i potenziali acquirenti ad impegnarsi in decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbero assunto.

## **V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**28.** Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta una pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**29.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

**30.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione economica della società Auto S.r.l., che ha conseguito, nell’anno di imposta 2020, un fatturato pari a circa 165.000 euro. Sempre sotto il profilo della gravità, occorre considerare che la prospettazione di un’erronea percorrenza chilometrica delle autovetture usate oggetto di vendita deriva da una pratica commerciale scorretta adottata dal professionista, in violazione dei propri obblighi professionali che richiedono di non sfruttare l’asimmetria informativa che caratterizza l’acquisto di veicoli usati.

Va inoltre considerato che tale condotta è idonea a provocare un notevole pregiudizio economico per i consumatori acquirenti, atteso che la scelta di un’auto usata si basa, in particolare, su tale elemento informativo, fondamentale ai fini della decisione di acquisto.

**31.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica in esame è stata posta in essere dal citato professionista quantomeno tra il mese di maggio 2017 e il mese di settembre 2020<sup>10</sup>.

**32.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Auto S.r.l. nella misura di 14.000 € (quattordicimila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettere *b)* e *d)*, del Codice del Consumo, in quanto consistente nell’aver commercializzato o posto in vendita autoveicoli e motocicli usati che riportavano nei rispettivi odometri un chilometraggio inferiore rispetto a quello effettivo, allo scopo di aumentarne il valore commerciale, fornendo ai consumatori acquirenti informazioni non veritiere in merito agli effettivi chilometri percorsi da tali autoveicoli;

---

<sup>10</sup> [Cfr., in proposito, docc. 1 e 2 del fascicolo.]

## DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Auto S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo;

b) di irrogare alla società Auto S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 14.000 € (quattordicimila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere corrisposta entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*